

RISOLUZIONE N. 282/E

Roma, 09 dicembre 2009

OGGETTO: *Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di recupero dell'IVA connessa all'imposta sugli intrattenimenti, di cui all'articolo 74, comma 6 del d.P.R 26 ottobre 1972, n. 633*

L'articolo 14 quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti, stabilisce che *“le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA”*.

Per consentire il versamento delle somme dovute, a titolo di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “9711” denominato “Recupero dell'IVA forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti e relativi interessi”
- “9712” denominato “Recupero dell'IVA forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti – Sanzioni”

I suddetti codici tributo, in sede di compilazione del modello F24, sono esposti nella *“Sezione Erario”*, esclusivamente in corrispondenza delle

somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con indicazione nel campo “*Codice ufficio*” dell’ufficio competente evidenziato nell’atto e nel campo “*Anno di riferimento*”, dell’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.